

Rituali civici e continuità istituzionale nelle città italiane in età moderna

a cura di Gian Maria Varanini



VIELLA

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE

STUDI

a cura di

ALFREDO BUONOPANE - PIETRO DEL NEGRO - GIUSEPPE GULLINO - GHERARDO ORTALLI

11



Deputazione di storia patria per le Venezie
Calle del Tintor - S. Croce 1583 - 30135 Venezia

Rituali civici e continuità istituzionale nelle città italiane in età moderna

a cura di Gian Maria Varanini

VIELLA
2023

© 2023 – Deputazione di storia patria per le Venezie & Viella S.r.l.

Tutti i diritti riservati

Prima edizione: febbraio 2023

ISBN 979-12-5469-309-4 (carta)

ISBN 979-12-5469-310-0 (e-book)

Questo volume raccoglie gli atti del convegno che si è tenuto a Venezia, il 30 settembre-1 ottobre 2021, nel quadro del progetto di ricerca *Il Comune dopo il Comune. Continuità e vitalità culturale del modello comunale nell'Italia di Antico Regime (2020-2021)*, finanziato dalla Giunta Centrale per gli Studi Storici e svolto con le Deputazioni di storia patria per la Toscana e l'Umbria e con la Società ligure di storia patria.



viella

libreria editrice

via delle Alpi 32

I-00198 ROMA

tel. 06 84 17 75 8

fax 06 85 35 39 60

www.viella.it

Indice

<i>Matteo Casini</i>	
Nota introduttiva	9
<i>Alessandro Arcangeli</i>	
I rituali urbani tra storia e antropologia. Un bilancio	15
I. LA TERRAFERMA VENETA	
<i>Marco Bellabarba</i>	
Rettori veneti e città di Terraferma nel primo Seicento: immagini e parole	31
<i>Enrico Valseriati</i>	
Ingressi e uscite dei rettori veneziani a Brescia tra cerimoniale e infamia pubblica (sec. XVI)	49
<i>Pietro D'Orlando</i>	
La comunità di Udine e le dispute intorno alla precedenza nei secoli XV e XVI: l'ordine cerimoniale come specchio della conflittualità politica.....	67
<i>Matteo Melchiorre</i>	
Cerimonie di pietra. La riscoperta della romanità e la costruzione di un'identità civica (Feltre, secoli XVI-XVII)	85
<i>Andrea Toffolon</i>	
San Bernardino da Siena e la costruzione dell'identità civica a Belluno: testi, rituali e rappresentazioni (1423-1662).....	103
II. LA REPUBBLICA DI GENOVA	
<i>Roberto Santamaria</i>	
Il potere scolpito. Ritratti in marmo della classe dirigente genovese tra medioevo ed età moderna.....	125
<i>Giacomo Montanari</i>	
Storie e miti della Repubblica: cultura, politica e glorie familiari negli affreschi genovesi dei Palazzi dei Rolli	143

Indice

III. LA TOSCANA

Francesco Salvestrini

La festa di san Giovanni a Firenze tra medioevo e prima età moderna..... 171

Duccio Balestracci

La veste dei fantasmi del passato. Lavori in corso su rituali, feste e giochi
“medievali” nella Toscana moderna: i casi di Pisa e Siena..... 213

Lorenzo Tanzi

Continuità delle istituzioni e modelli comunali nelle città toscane di Antico Regime227

IV. L'UMBRIA

Paola Monacchia

Dal toro al Sant'Anello. Giochi e riti delle feste pubbliche tra medioevo ed età
moderna nella provincia pontificia. Il caso di Perugia..... 245

Maria Grazia Nico Ottaviani

Gli statuti nella lunga durata tra efficacia normativa e forza simbolica 265

Luciana Brunelli

Condizione giuridica e sociale degli ebrei in Umbria “dopo il Comune” 283

Indice dei nomi di persona 303

Indice dei nomi di luogo 321

Pietro D'Orlando

La comunità di Udine e le dispute intorno alla precedenza nei secoli XV e XVI: l'ordine cerimoniale come specchio della conflittualità politica

Il presente saggio si focalizza su un aspetto circoscritto della ritualità civica praticata nel Friuli del Rinascimento veneziano: la precedenza, ovvero la priorità e l'ordine con cui le autorità pubbliche, e più latamente i corpi sociali, si disponevano in occasione di cerimonie solenni (processioni, liturgie, insediamenti di ufficiali) e di importanti momenti della quotidianità politica della Patria del Friuli, come le sedute del parlamento.¹ Accordare la precedenza a un soggetto piuttosto che a un altro non rappresentava un mero formalismo, ma implicava il riconoscimento della superiorità gerarchica del primo rispetto al secondo sul piano simbolico e fattuale. Nell'affrontare il tema ci si è concentrati sulla comunità di Udine, attore politico locale la cui rilevanza ha iniziato a palesarsi, con effetti destabilizzanti, nel tardo secolo XIV, quando il contesto regionale era ancora parte integrante del principato ecclesiastico di Aquileia.²

Innanzitutto, si è cercato di mettere in evidenza la molteplicità di attori coinvolti nelle dispute che ricorrentemente sorgevano intorno alla questione: soggetti locali e sovralocali, individuali e collegiali, istituzionali ed extra-istituzionali. Secondariamente, si è voluto porre l'accento sui moduli argomentativi

1. Il tema non rappresenta una novità nella storiografia di età moderna. Le ricerche condotte da Maria Antonietta Visceglia sulle dispute di precedenza nella Roma papale sono un riferimento importante, da cui ho tratto utili spunti di riflessione: Maria Antonietta Visceglia, *Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinque e Seicento*, in *Cérémonial et rituel à Rome (XVI-XIX)*, a cura di Maria Antonietta Visceglia e Catherine Brice, Roma, École française de Rome, 1997, pp. 117-176, poi ripubblicato in Maria Antonietta Visceglia, *Conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinquecento e Seicento*, in Ead., *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Roma, Viella, 2002, pp. 119-190, da cui cito.

2. Rimando per sinteticità a Michele Zacchigna, *Le terre friulane del basso medioevo: verso il superamento della tradizione policentrica*, in *Il patriarcato di Aquileia. Uno stato nell'Europa medievale*, a cura di Paolo Cammarosano, Udine, Casamassima, 1999, pp. 299-318. Vale la pena spendere due battute sul paradosso udinese. Parafrasando il titolo del convegno in cui questo contributo si inserisce, "Il Comune dopo il Comune", direi che non c'è mai stata una "Udine dopo Udine", nel senso che la statura comunale e propriamente cittadina del centro friulano, un'invenzione tardomedievale, iniziò a esprimersi soltanto dalla seconda metà del Trecento, proiettandosi senza soluzione di continuità – ma con sviluppi non sempre pacifici, s'intende – almeno fino al Cinquecento inoltrato.

che informavano i processi di giustificazione o, al contrario, di delegittimazione delle pratiche poste in essere. Lo scopo della ricerca non è soltanto ribadire la centralità del rituale, e in particolare dell'ordine cerimoniale, nelle dinamiche di costruzione dell'identità politica dei soggetti interessati,³ ma anche – e un po' paradossalmente, se si considera la natura stessa del rituale, in apparenza imperniata sul rispetto e sull'iterazione di un ordine cristallizzato – individuare elementi di novità nelle pratiche e nella cultura politica che caratterizzavano e contestualizzavano le contese. Si tratta, in verità, di un obiettivo troppo ambizioso per questo saggio, fortemente limitato da un'indagine documentaria tutt'altro che sistematica ed esaustiva. Di seguito, infatti, si prenderanno in esame soltanto alcuni documenti inediti, pochi tasselli in ogni modo utili a ricomporre un mosaico ancora largamente incompleto.⁴

Dopo aver delineato una panoramica del quadro politico e istituzionale friulano tra i secoli XV e XVI, ma porgendo attenzione anche ad alcune vicende tardo trecentesche, analizzerò alcuni aspetti del conflitto intorno alla precedenza sorto tra la comunità di Udine e il parlamento della Patria, istituzione, questa, rappresentativa delle istanze provenienti dalle famiglie di ascendenza castellana insediate nelle campagne e detentrici di ampie prerogative di natura pubblicistica. La contesa riflette il ben più intricato problema dell'esercizio legittimo della giurisdizione da parte dei due soggetti contrapposti: una dialettica su cui si sono soffermate Liliana Cargnelutti, Laura Casella, Roberta Corbellini, Andreina Stefanutti, nonché Giuseppe Trebbi.⁵ Successivamente prenderò in esame un episodio accaduto

3. Da questo punto di vista l'interesse della storiografia americana (Edward Muir; Richard Trexler) per la dimensione rituale e per i suoi intrecci con la sfera pubblica e del potere è stato pionieristico. Per una sintesi rimando a Edward Muir, *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, segnatamente il capitolo *Government as a Ritual Process*, pp. 229-268. Nella storiografia francese (e in quella italiana maggiormente coinvolta nel dibattito d'Olttralpe), una radicata tradizione di studi sociologici, con particolare riferimento alle ricerche di Pierre Bourdieu, ha vivacizzato il dibattito accademico, dando esiti di notevole interesse, sia per la prospettiva di lunga durata, sia per l'impianto comparativo e interdisciplinare: *La légitimité implicite*, édité par Jean-Philippe Genet, 2 voll., Paris-Roma, Éditions de la Sorbonne-École française de Rome, 2015, in particolare l'introduzione di Remi Lenoir, *Pouvoir symbolique et symbolique du pouvoir*, vol. I, pp. 49-58. Si veda inoltre il volume miscelaneo *Images, cultes, liturgies. Les connotations politiques du message religieux*, sous la direction de Paola Ventrone et Laura Gaffuri, Paris-Roma, Publications de la Sorbonne / École française de Rome, 2014.

4. Le fonti manoscritte a cui si farà riferimento sono conservate presso la Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" di Udine (di seguito BCUD), nei fondi *Archivio Comunale Antico (ACA)* e *Fondo Principale (FP)*.

5. La bibliografia è corposa. Mi limito a segnalare Liliana Cargnelutti, Roberta Corbellini, *Udine napoleonica. Da metropoli della Patria a capitale della provincia del Friuli*, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1997; Roberta Corbellini, *Udine capitale della Patria del Friuli: la costruzione di un'identità cittadina per un ruolo di governo*, in *Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna*, a cura di Marco Bellabarba e Richard Stauber, Bologna, il Mulino, 1998, pp. 239-254; Liliana Cargnelutti, *Il Parlamento della Patria del Friuli e la città di Udine: un conflitto giurisdizionale e politico in età veneta*, in *Le due nobiltà. Cultura nobiliare e società friulana nei Dialoghi di Romanello Manin (1726)*, a cura di Laura Casella, Roma, Bulzoni 1999,

tra il 1575 e il 1576, ma che avrebbe avuto sviluppi anche nella prima metà del secolo successivo. La vicenda in questione vide contrapposti i rappresentanti della comunità udinese (i *deputati*) ai canonici della locale chiesa collegiata e al patriarca di Aquileia, titolare della giurisdizione spirituale sulla diocesi. Questo contrasto, parallelo e se vogliamo anche secondario rispetto ai più frequenti attriti tra la comunità udinese e il parlamento della Patria, dimostra altrettanto bene quanto le aderenze e le consuetudini sottese al conflitto fossero malleabili: un sintomo evidente del costante «sforzo di stabilizzazione delle gerarchie»⁶ ricorrentemente messe in discussione.

1. *Il Friuli tra Quattro e Cinquecento: mutamenti politici, riassetto istituzionali, conflittualità sociale*

Partiamo da eventi noti. Nel giugno del 1420 la dedizione di Udine alla repubblica di Venezia sancì *de facto* la capitolazione del principato ecclesiastico di Aquileia.⁷ L'incipiente dominazione marciana sulla regione, affermata *iure belli* in quelle concitate fasi di conflitto con l'Impero e risoltasi giuridicamente soltanto nel 1445 con i patti veneto-patriarcali,⁸ ebbe delle implicazioni notevoli sul piano istituzionale. Il potere temporale dei patriarchi aquileiesi, esercitato per secoli sulla regione e, all'indomani della caduta del principato, limitato a una manciata puntiforme di giurisdizioni, passò nelle mani di un rettore secolare – il luogotenente della Patria del Friuli – scelto e inviato dalla Dominante, su modello delle altre realtà territoriali inglobate nel dominio di Terraferma. Ma al di là di questo importante mutamento della figura apicale del potere politico, il cambiamento di regime non stravolse l'assetto istituzionale antecedente alla nuova dominazione. Per lo meno, non intenzionalmente: prova ne è il fatto che il parlamento della Patria, organo assembleare di rappresentanza cetuale e territoriale le cui origini affondavano nel pieno medio-evo patriarchino, continuò a esercitare le proprie funzioni e a incanalare le istanze provenienti dai principali attori politici assisi sul territorio (l'aristocrazia laica ed

pp. 53-76; Andreina Stefanutti, *I segni della cultura italiana ed europea in un problema territoriale: il conflitto tra i feudi e la città di Udine*, in Ead., *Saggi di storia friulana*, a cura di Laura Casella e Michael Knapton, Udine, Forum, 2006, pp. 29-41; Giuseppe Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Udine, Casamassima, 1998.

6. Visceglia, *Conflitti di precedenza*, p. 137.

7. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797*, pp. 3-16.

8. Ivi, pp. 17-24; Alfredo Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, Fondazione Benetton, 1993, pp. 3-50; John Easton Law, *L'autorità veneziana nella Patria del Friuli agli inizi del XV secolo: problemi di giustificazione*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, Pordenone, Provincia di Pordenone-Biblioteca dell'Immagine, 1996, vol. 1, pp. 35-51; si veda nello stesso volume anche Gherardo Ortalli, *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, pp. 13-33.

ecclesiastica, le comunità a vocazione urbana).⁹ Lo stesso *corpus* normativo originato dalla legiferazione parlamentare, le *Constitutiones Patriae Fori Iulii* promulgate nel 1366, non furono abrogate, bensì ripubblicate, naturalmente con le opportune revisioni, nel 1429.¹⁰

Parallelamente a questi elementi di continuità e persistenza, confluiti a pieno titolo nella configurazione del dominio marciano, vanno rilevate alcune tendenze del tutto inedite, scaturite dal cuore stesso della società friulana tardomedievale. Tra queste va annoverata, utilizzando la pregnante espressione proposta da Michele Zacchigna, l'«inclinazione signorile»¹¹ delle aristocrazie locali, un fenomeno manifestatosi prepotentemente nel corso del Quattrocento. Col venir meno delle strutture feudali di matrice patriarchina, dalle quali era dipeso l'esercizio legittimo di prerogative pubblicistiche, i casati aristocratici, di fronte al mutato scenario politico, colsero l'occasione per ampliare i propri margini di azione. Si pensi all'esercizio della piena giurisdizione in civile e in criminale, il *merum et mixtum imperium*, giustificato con la pretesa di perpetuare e riprodurre dinamiche di potere in realtà sconosciute o largamente inusitate in età patriarchina.¹²

La capacità dimostrata da alcune famiglie nel sapersi insinuare profondamente nelle pieghe del tessuto sociale urbano e rurale, nonché la progettualità sottesa alle operazioni finanziarie e politiche intraprese dai protagonisti di spicco delle medesime casate nobiliari, diedero forma a esperienze di governo dai tratti informalmente signorili, complicando non poco le trame dello spazio politico locale. Il germe di questa tendenza, ravvisabile già nel corso del Trecento, si accentuò nei decenni finali del secolo, e in modo particolare a Udine, dove la supremazia della famiglia Savorgnan era inequivocabile.¹³ Il centro friulano, da modestissimo nucleo abitato, pur dotato di *castrum* di pertinenza patriarchina, si era trasformato in una realtà urbana

9. Si veda il classico Pier Silverio Leicht, *Parlamento friulano*, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1917-1955, da integrare con *Il parlamento friulano in età moderna: verbali delle sedute (1471-1805)*, a cura di Laura Casella, Liliana Cargnelutti, 2 voll., Udine, Forum, 2018.

10. Donata Degrassi, *Mutamenti istituzionali e riforma della legislazione: il Friuli dal dominio patriarchino a quello veneziano (XIV-XV secolo)*, in Donata Degrassi, *Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale (XII-XV secolo). Saggi di storia economica e sociale*, Trieste, CERM, 2009, pp. 159-179. Cfr. Giorgio Zordan, *Le Costituzioni nella prima età veneziana. Note e rilievi circa gli esiti di una riforma*, in *Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, a cura di Anna Gobessi, Ermanno Orlando, Roma, Viella, 1998, pp. 11-78.

11. Michele Zacchigna, *L'inclinazione signorile delle aristocrazie friulane nello sviluppo della normativa locale (secoli XIV-XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo. VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative*, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 191-203.

12. Si vedano i recenti studi di Lorenzo Freschi, e in particolare *Aristocrazie di confine. Dinamiche ed evoluzioni signorili nel Friuli del Rinascimento veneziano*, in «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», 32 (2019), pp. 81-108.

13. Sui Savorgnan: *I Savorgnan e la Patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo*, Udine, Provincia di Udine - Assessorato alla Cultura, 1984 e Laura Casella, *I Savorgnan. La famiglia e le opportunità del potere*, Roma, Bulzoni, 2003. Un caso in parte analogo, di ambito cividalese, è quello dei Boiani: Bruno Fi-

dinamica e in forte sviluppo economico: premessa fondamentale per promuovere, sul piano dell'azione politica, il tentativo di affermare il proprio primato rispetto agli altri centri urbani della regione, e in primo luogo nei confronti di Cividale.¹⁴ Gli elementi a favore della centralità udinese, in effetti, erano piuttosto evidenti. Dopo il 1420, da residenza privilegiata dei patriarchi, Udine era diventata la sede ufficiale della luogotenenza, mentre nel castello continuavano a tenersi con assidua frequenza le sedute parlamentari: tutti elementi fattuali dal forte coefficiente simbolico.

A complicare ulteriormente il quadro, per quanto concerne il coevo piano temporale della tenuta di governo e quello a noi contemporaneo dell'interpretazione storica, concorre la lotta fazionaria, i cui schieramenti, sullo scorcio del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, avevano assunto dei connotati più precisi: da un lato, gli *Strumieri*, fronte di aderenza imperiale comprendente molte famiglie castellane; dall'altro, i *Zamberlani*, parte capeggiata dalla famiglia Savorgnan e vicina alla Serenissima. Le drammatiche vicende del 1511 segnarono un importante punto di svolta nella storia regionale. La *crudel zobia grassa*, la rivolta scoppiata a Udine nel febbraio di quell'anno e subito dilagata nelle campagne circostanti, colpì molto i contemporanei non solo per la violenza e, stando ai resoconti dell'umanista Gregorio Amaseo, per la brutalità della reazione anti-nobiliare, ma anche perché mise impietosamente a nudo la fragilità dell'assetto di potere su cui si appoggiava il dominio veneziano: un assetto del tutto squilibrato, frutto di un approccio di governo che nei decenni si era dimostrato restio ad alterare lo *status quo*, alimentando e favorendo così le tensioni sotterranee.¹⁵

All'indomani di quel tragico evento, peraltro inserito nel più ampio quadro di debolezza veneziana manifestatosi nel primo decennio del Cinquecento, la Dominante ripensò la sua azione di governo, optando per interventi più marcati in ambito istituzionale. Dopo la pesante sconfitta subita ad Agnadello nel 1509, e soprattutto dopo la pace di Cambrai del 1529, in un ritrovato clima di stabilità, Venezia mise mano ai meccanismi di tenuta sociale e politica della regione, manifestando un'i-

gliuolo, *Nobiltà e aristocrazia cittadina*, in *Storia di Cividale nel medioevo. Economia, società, istituzioni*, a cura di Bruno Figliuolo, Cividale del Friuli, Città di Cividale - Assessorato alla Cultura, 2012, pp. 210-225.

14. Una disputa, quella tra Udine e Cividale, caratterizzata anche dal ricorso ad argomentazioni filologiche, sebbene opportunamente piegate alle esigenze politiche: Giuseppe Trebbi, *Umanesimo, erudizione e diritto nella disputa sull'antichità di Udine e Cividale (secoli XV-XVII)*, in *Le subordinazioni delle città comunali a poteri maggiori in Italia dagli inizi del secolo XIV all'Ancien Régime. Risultati scientifici della ricerca*, a cura di Miriam Davide, Trieste, CERM, 2014, pp. 187-261.

15. Edward Muir, *Mad Blood Stirring: Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1993; Furio Bianco, *1511: la "Crudel zobia grassa": rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500*, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 1995; Furio Bianco, *Mibi vindictam: clan aristocratici e comunità rurali in una faida nel Friuli tra '400 e '500*, in Id., *Contadini e popolo tra conservazione e rivolta*, Udine, Forum, 2002, pp. 17-39. Sul tema, con un focus sulle fonti memorialistiche, si è soffermata recentemente Laura Casella, *Mémoire de la révolte et mémoires de famille. La "crudel zobia grassa" (1511) dans les livres de famille du XVI^e siècle: brève histoire des manuscrits et des éditions*, in *La mémoire des révoltes en Europe à l'époque moderne*, a cura di Alexandra Merle, Stéphane Jettot, Manuel Herrero Sánchez, Paris, Garnier, 2018, pp. 143-170. Per una sintesi rimando a Marco Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna: XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 47-53.

nedita attenzione per quel mondo rurale che tanta parte ebbe negli eventi del 1511. La creazione della Contadinanza, organismo rappresentativo delle comunità rurali (*comitatini, districtuales*), si inserì in un'oculata strategia di contenimento della conflittualità tra i poteri locali e in particolare tra la nobiltà castellana e il patriziato udinese, quest'ultimo consolidatosi tra il 1518 e il 1568.¹⁶

Sul piano istituzionale, questa contrapposizione continuò a concretizzarsi, ma con tonalità progressivamente meno accese rispetto a quelle degli antagonismi fazionari, nella dialettica tra il parlamento della Patria e la comunità di Udine, destinata a protrarsi sino al pieno Settecento.¹⁷ In questa cornice di conflittualità multi-livellare, ma di intensità più contenuta, le dispute di precedenza rappresentano una spia notevole delle tensioni mai del tutto sopite tra gli attori politici e sociali della regione.

2. *Le origini tardomedievali di un'istituzione (e di una contesa)*

Prima di entrare nel vivo dei dibattiti parlamentari del pieno Cinquecento, occorre soffermarsi ulteriormente sulla congiuntura tardo trecentesca, fondamentale per individuare uno dei principali soggetti istituzionali coinvolti nella disputa e quindi per comprendere meglio gli sviluppi della prima età moderna: il lettore indulgente perdonerà questo balzo all'indietro, che interrompe la consequenzialità cronologica delineata nel precedente paragrafo.

Il dominio marciano sulla regione dipendeva dal controllo di Udine. La presa sulla città si basava sull'interlocuzione con i soggetti dell'assetto istituzionale pre-esistente. Tra questi, il *regimen terre Utini*, un organo collegiale composto, a seconda delle fasi, da cinque, sette o dieci *deputati*, ebbe un ruolo fondamentale. L'origine di questo consiglio minore è da ricercarsi nelle commissioni di *deputati guerre* attestate a partire dai decenni centrali del Trecento.¹⁸ Le turbolenze a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo XIV, in concomitanza con la guerra di Chioggia degli anni 1378-1381, avevano imposto la necessità di accelerare i processi decisionali, al fine di fronteggiare le incombenze belliche con maggiore prontezza.¹⁹ La stipula-

16. L'intervento fu efficace poiché, se non altro, svincolò l'amministrazione delle milizie rurali (*cernide*) dal controllo dei capi fazione: Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797*, pp. 116-118 e 150-151.

17. *Le due nobiltà: cultura nobiliare e società friulana nei Dialoghi di Romanello Manin (1726)*, a cura di Laura Casella, Roma, Bulzoni, 1999.

18. Questo legame era già stato evidenziato nel tardo Ottocento da Vincenzo Joppi, *Istituzioni politiche ed amministrative*, in *Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini MCCCCXXV*, Udine, Doretti, 1898, pp. XXXIII-XXXIV.

19. Sulla guerra di Chioggia: Roberto Cessi, *Storia della repubblica di Venezia*, 2 voll., Milano-Messina, Principato, 1968, vol. 1, pp. 324-332; Pio Paschini, *Storia del Friuli*, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1975³, pp. 567-582; Fabio Cusin, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Trieste, Lint, 1977, pp. 82-87.

zione della pace di Torino, nell'agosto del 1381, non pose fine allo stato di emergenza. Il prolungarsi della conflittualità interna al principato aquileiese, conteso tra le potenze confinanti, non fece altro che legittimare l'esistenza di un organo di governo siffatto. I margini di azione dei deputati *ad regimen terre* erano ampi; gli ambiti di intervento differenti: da quello fiscale a quello giurisdizionale, passando per le funzioni di polizia e di controllo del territorio di pertinenza urbana. Dotato di *plenissima auctoritas*, il *regimen* era divenuto una nuova figura apicale del governo cittadino. Al suo interno, tuttavia, serpeggiavano accese ostilità di parte. Le vicende susseguitesì tra il 1411 e il 1420 lo dimostrano ampiamente. Dopo circa due decenni di convivenza reciprocamente tollerata, il *regimen terre* divenne il canale istituzionale esclusivo del fronte contrapposto alla casata Savorgnan, da decenni dominante in città. Una parte del notabilato udinese più altolocato, arricchitosi nel corso del secolo XIV grazie alle attività imprenditoriali, iniziò a esercitare una presa fattuale sulle istituzioni del governo cittadino, sfruttando, all'occorrenza, anche i poteri giudiziari di queste ultime allo scopo di perseguire penalmente gli avversari.²⁰

In questo concitato teatro di scontri si intravede di sfuggita il germe di una contesa – quella sulla precedenza dei deputati del *regimen terre* rispetto agli altri soggetti istituzionali – che si svilupperà compiutamente nei secoli successivi. Gli schieramenti dello scontro politico locale si allinearono ai blocchi geopolitici in lotta per il controllo del patriarcato: da un lato, la repubblica di Venezia; dall'altro, il regno di Ungheria. La parte Savorgnan, capeggiata dal principale esponente della casata, Tristano di Federico, aderiva alla Serenissima (pur mantenendo aperti i canali per una possibile convergenza con i duchi d'Austria, avversari di Sigismondo di Lussemburgo, re d'Ungheria e, dal luglio 1411, anche imperatore). Sul fronte opposto, il nuovo *establishment* udinese, rappresentato da importanti esponenti delle famiglie Cavalcanti, Cignotti, Della Torre, Valentini (per citarne alcune), si era schierato con l'Impero e non esitò a bandire Tristano Savorgnan da Udine, una presenza divenuta fin troppo ingombrante. In questa cornice si inserisce la delibera del consiglio udinese del 24 aprile 1412, con cui si mise mano, per la prima volta, alla questione circa la precedenza dei deputati del *regimen terre*:

Deliberatum fuit per dominos decem deputatos quod nullus civis vel forensis, cuiuscumque preheminentie sit, preponatur ipsis dominis deputatis donec duraverit eorum officium, exceptis domino capitaneo et .. ambassiatoribus [...] et premissa ipsi domini deputati promiserunt per ipsorum fidem inviolabiliter observare.²¹

Il dettato del provvedimento presenta una scarsa articolazione; nondimeno, nella sua sinteticità, esprime *in nuce* il tenore dei futuri interventi normativi in ma-

20. Con questo non si intende dire, tuttavia, che la conflittualità di quegli anni avesse assunto i toni della lotta di classe. La trasversalità degli schieramenti contrapposti era infatti ampia. Il tema non può essere qui affrontato con la dovuta precisione. Per un orientamento rimando a Casella, *I Savorgnan*, pp. 25-51.

21. BCUD, *ACA, Annales*, t. XVIII, c. 351v.

teria di precedenza. Innanzi tutto va rilevata l'autoreferenzialità della misura: sono i deputati stessi che propongono e deliberano il provvedimento a tutela del loro ruolo ufficiale, corroborando quanto disposto con la pronuncia di un giuramento. Secondariamente, va sottolineata la sua portata: l'atto si configura come una temporanea sospensione della titolatura dei singoli individui, appartenenti o meno alla cittadinanza, a vantaggio della preminenza dell'*officium*, a cui di fatto accedevano esponenti del notabilato urbano spesso privi di dignità nobiliare. La precedenza dei deputati, tuttavia, trova il suo limite in due figure istituzionali, che in qualche modo rappresentano i vincoli rispettivamente interno ed esterno allo spazio politico locale. La prima figura, molto ben definita, è quella del capitano di Udine, ovvero l'ufficiale di nomina patriarchina rappresentante l'autorità secolare vescovile esercitata sulla città. La seconda, dai contorni un po' più sfumati, è quella degli *ambassiatores*, gli emissari diplomatici rappresentanti attori politici esterni alla *terra Utini* o allo stesso principato. Il primo termine di riferimento evidenzia la volontà di non discostarsi dal tradizionale quadro istituzionale patriarchino, anche perché allora la carica episcopale era detenuta da Ludovico di Teck, accanito sostenitore di Sigismondo di Lussemburgo, con il quale il *regimen* udinese si era apertamente schierato. Il secondo riferimento, più generico forse anche per volontà del medesimo legislatore, parrebbe meno stringente e maggiormente legato al rispetto dell'ospitalità da riservare agli agenti diplomatici. Al di là di questi pochi elementi di contestualizzazione, nella delibera non si specificano le modalità né le occasioni entro le quali tale prerogativa si poteva esercitare.

A distanza di diversi decenni, in un contesto profondamente cambiato, la materia viene meglio delineata nei suoi aspetti costitutivi. In una delibera consiliare del 24 maggio 1479 si stabilì che:

Duo ex dominis deputatis quotidie debeant et teneantur associare magnificum dominum locumtenentem ubique, tam in palacio quam alibi, et tam in itinere quam in sedendo debeant precedere omnes et quoscumque alios cives et compatriotas, tam castellanos quam alterius condictionis, exceptis nobilibus Venetiarum et officialibus ipsius domini locumtenentis et hoc servari debeant tam de presenti quam in futuro et quod dicti duo domini deputati debeant mutari de septimana in septimana.²²

Una prima novità riguarda il vincolo istituzionale interno. Il termine di riferimento non è più il capitano della comunità, ufficiale peraltro ancora attestato nel Quattrocento e a cui competevano i giudizi di prima istanza, bensì il luogotenente, ovvero l'apice della struttura istituzionale della *Patria*. Il legame con il vertice di potere regionale, e simbolicamente con la capitale dominante, si sarebbe dovuto declinare, secondo la logica del provvedimento, nella totalità della dimensione temporale e spaziale: due dei deputati, nominati con rotazione settimanale, avrebbero accompagnato quotidianamente e ovunque il rettore veneto, precedendo – e si riconferma il modulo precedente, ma articolandolo meglio – i cittadini e i “compatrioti” non

22. BCUD, *ACA, Annales*, t. XXXV, c. 113v.

appartenenti alla cittadinanza, che fossero nobili castellani o di qualsiasi altra condizione sociale, escludendo naturalmente gli ufficiali della *familia* luogotenenziale e gli esponenti del patriziato veneziano, una posizione cetuale, questa, considerata evidentemente superiore a qualsiasi altra appartenenza sociale di estrazione locale. Il provvedimento delinea in maniera più marcata la volontà dei deputati, e in senso lato anche del notabilato udinese coinvolto nella scena politica, di confermare il loro primato nella gerarchia di poteri regionali attraverso il simbolismo intrinseco alla precedenza. L'intenzione degli Udinesi fu accolta e legittimata dalla stessa luogotenenza, come si evince dal decreto di Jacopo Corner del 4 marzo 1518.²³

3. «*Seguendo l'orme et instituti dele preclare città de Italia*». Verso un cambio di paradigma?

Nonostante le disposizioni luogotenenziali del 1518, la contesa tra i deputati della comunità udinese – divenuta nel frattempo *magnifica*, come *Sua Magnificencia* il luogotenente – si sarebbe protratta ancora per molti anni a venire. Le dinamiche sottese a questa disputa, tuttavia, appaiono più complesse di quanto la netta contrapposizione tra la comunità di Udine e il parlamento della Patria, e per corrispondenza tra il patriziato urbano e il ceto castellano, possa lasciare intendere. A tal proposito è molto significativo il dibattito condotto durante la seduta parlamentare del 1° giugno 1561.²⁴ Quel giorno Apollonio Partistagno, esponente di un'antica famiglia dell'aristocrazia feudale friulana, prese la parola e denunciò all'uditorio la condotta sconveniente assunta dai deputati udinesi. Questi, a suo dire, avevano usurpato la precedenza dei deputati della Patria dopo il luogotenente veneto, arrogandosi un «altior et eminentior locus».²⁵ L'argomentazione di Apollonio verte intorno al grado di rappresentatività dei soggetti interessati, grado che nel caso dei deputati della Patria è certamente superiore a quello dei delegati udinesi, poiché i primi «rapresentano tutto il parlamento, ciò è i *praelati*, castellani et comunità», mentre i secondi «*solum* la terra di Udine».²⁶ All'intervento del Partistagno controbatte Alvise del Torso, «unus ex ipsis deputatis Patrie», sostenendo – non

23. BCUD, *ACA*, vol. C, t. VI, c. 215rv, in cui si conferma l'ordine cerimoniale da rispettare in occasione delle processioni solenni, religiose e laiche: «Consideratis considerandis, et precipue quod primus locus post regimen et rectores, in quibus comprehenduntur domini mareschalchi et thesaurarii, debet dari eidem communitati, pronunciavit et declaravit quod de cetero in omnibus processionibus, supplicationibus et solemnitatibus, que fient in hac civitate, predicti domini deputati, qui pro tempore fuerint et representaverint ipsam magnificam communitatem, precedere ac sequi debeant immediate post regimen suprascriptum».

24. BCUD, *FP*, ms. 927, vol. I, cc. 349v-352r (secondo la cartulazione moderna); regestato in *Il parlamento friulano in età moderna*, p. 515, scheda 987.

25. Ivi, c. 349v.

26. Ivi, c. 350r. Da notare anche l'utilizzo, velatamente sprezzante, del termine *terra* (peraltro più aderente alla tradizione tardomedievale) rispetto a quello ben più nobilitante di *civitas*, che invece ritroveremo nella citazione di Arcoloniano Arcoloniani riportata più avanti.

troppo sorprendentemente, considerato il radicamento udinese della famiglia – che la questione non compete al parlamento «quia est particularis quam publica». I deputati udinesi, chiamati direttamente in causa, presentano una memoria scritta destinata al presidente dell'assemblea parlamentare, il luogotenente in persona. In essa i deputati della Patria sono definiti «desiderosi di novità», locuzione che indica in maniera esplicita l'intenzione di alterare un ordine consolidato e legittimo. L'argomentazione che giustifica la precedenza udinese, invece, fa leva sulla riproduzione di una consuetudine inveterata:

Alcuni desiderosi di novità sotto nome di deputati della Patria [...] si fano al presente licito de tolere con ogni raggione et con diversi modi turbar la longa, quieta et pacifica possessione, nella quale la fedelissima città di Udine et i deputati rappresentanti suoi si ritrovano in questo modo, cercando di volerce levare quello che per raggione et per consuetudine ne aspetta et ha spettato sempre [...] Dal canto nostro non si è cercato novità alcuna, né in publico né in particolare, ma solamente di conservar quello che per ogni raggion et giustizia habbiamo sempre havuto nelli tempi passati et che n'è sta dalla benignità dell'illustrissimo domino conservato in servizio.²⁷

Gli udinesi trovano l'appoggio di un fronte trasversale. Innanzi tutto, tra le comunità: in quella di Portogruaro, il cui delegato «in eadem forma protestatus fuit»; così come in quella di Monfalcone. Ma il fronte appare subito più variegato, nel momento in cui intervengono anche voci appartenenti ai *praelati*. L'episcopato di Concordia si pronuncia a favore della posizione udinese, insistendo sul principio della territorialità giurisdizionale: i deputati udinesi abbiano la precedenza «in Utino et suo territorio». E così pure si pronuncia l'abbazia di Summaga. Merita rilevare – soprattutto in vista delle vicende oggetto del prossimo paragrafo – la posizione del capitolo di Udine. Gerolamo Savorgnan, rappresentante della collegiata, appoggia *in toto* la precedenza degli udinesi, sottolineando che la comunità e il capitolo «semper fuisse unanimes et unitos». Concludo questa carrellata di interventi riportando alcuni stralci dell'orazione tenuta da Arcoloniano Arcoloniani, agente «pro Morutio», quindi in qualità di castellano, sebbene la famiglia fosse una tra le più antiche schiatte di origine udinese, attestata già sullo scorcio del Duecento.²⁸ La posizione dell'Arcoloniani è nettamente contrapposta a quella del Partistagno e richiama le argomentazioni di carattere giurisdizionale evocate dalle voci ecclesiastiche precedenti. Egli sostiene, infatti, che questa *novità* in fatto di precedenza:

27. Ivi, c. 350v.

28. Moruzzo, località del Friuli collinare situata a nord ovest di Udine, era un antico feudo di pertinenza patriarchina: Tito Miotti, *Castelli del Friuli*, 7 voll., Udine, Del Bianco, 1977-1988, vol. 2, pp. 221-225. Sulle famiglie autoctone udinesi a cavallo tra XIII e XIV secolo, tra cui gli Arcoloniani, si veda Michele Zacchigna, *La nobiltà civica. Le élites cittadine in Friuli fra gli ultimi secoli del dominium patriarchino e la prima età veneziana*, in *La nobiltà civica a Pordenone: formazione e sviluppo di un ceto dirigente (secoli XIII-XVIII)*, a cura di Gilberto Ganzer, Pordenone, Provincia di Pordenone, 2006, pp. 43-62, in particolare p. 54.

Non solamente apporta pregiudizio alla magnifica città di Udine, ma alla giurisdiction di ciascuno, essendo che sempre si s'è osservato che ciascuno giurisdicente nel luoco della sua giurisdictione praeceda a tutti appresso representanti l'Illustrissima Signoria.²⁹

Insomma, la proposta di Apollonio Partistagno, di fronte a reazioni così contrarie, viene temporaneamente respinta. La vicenda peraltro avrebbe avuto, di lì a poco, ulteriori sviluppi, sebbene non decisivi.³⁰ La fonte mette in luce la pluralità di voci, a volte discordanti anche se appartenenti a un medesimo *membrum* parlamentare, ed evidenzia il tenore variegato delle tesi proposte, tutti elementi che concorrevano a rendere la disputa sulla precedenza molto vivace. La consuetudine, l'esercizio della giustizia, la giurisdizione territoriale vengono evocati come criteri dirimenti. Ma le logiche della legittimazione sono suscettibili anche di innovazioni e ripensamenti. Facciamo un piccolo passo indietro. Da una delibera consiliare datata 13 marzo 1524, scaturita dall'ennesimo dibattito intorno alla precedenza della deputazione udinese rispetto agli altri compatrioti, emerge un aspetto inedito dell'argomentazione, un elemento discorsivo che getta nuova luce sui meccanismi di giustificazione della pratica cerimoniale e delle configurazioni di potere ad essa sottese.³¹ Oltre che sull'uso consuetudinario, che in questi frangenti si è dimostrato, lo abbiamo visto, un orizzonte di senso imprescindibile, l'affermazione della gerarchia politica si appoggerebbe anche sulla dimensione sincronica, ovvero su un tentativo di omologarsi rispetto a quanto praticato in altre realtà cittadine coeve. Il testo lo dice in maniera molto chiara: «sequendo mores laudabiliaque instituta nedum civitatum et locorum exteriorum, verum Patrie nostre plurium oppidorum».³²

A distanza di una ventina d'anni si ripete, letteralmente, il medesimo registro. Dalla parte del 16 febbraio 1541, dove si richiama il decreto luogotenenziale del 1518, citato precedentemente, e dalla delibera del 1524, ricordata qui sopra, emerge che l'intenzione di fissare l'ordine cerimoniale a vantaggio della deputazione udinese risponderebbe alla volontà di adeguarsi e di conformarsi alle pratiche usate al di fuori della Patria, «seguendo l'orme et instituti dele preclare città de Italia et di quelle *presertim* quale sono a la obedientia del eccellentissimo et invictissimo veneto imperio».³³ Si tratta di un semplice artificio retorico o è la spia di un'incipiente cambio di mentalità politica e culturale? La questione, non di poco conto, non può essere adeguatamente approfondita in questa sede; mi limiterò piuttosto a imposta-

29. Ivi, c. 351r; come le brevi citazioni precedenti riportate in corpo di testo.

30. *Il parlamento friulano in età moderna*, p. 515, scheda 990.

31. BCUD, *ACA, Annales* t. XLIV, c. 194r. La frequenza assidua con cui questo tipo di interventi si susseguono è un indizio della graduale costruzione di una prerogativa tutt'altro che stabile e duratura. Essa si consolida attraverso il sedimentarsi dell'attività deliberativa locale: uno dei canali di legittimazione e una dimensione documentaria tangibile della consuetudine osservata.

32. *Ibidem*.

33. BCUD, *ACA, Annales*, t. I, c. 92rv.

re un indirizzo di ricerca sulla base dei pochi riscontri documentari che ho potuto individuare.

Nel volume C-VI dell'*Archivio Comunale Antico*, una miscellanea di scritture in materia di cerimoniale,³⁴ ci si imbatte in copie, estratti, o semplici menzioni di documenti pubblici provenienti dagli archivi di altre «preclare città de Italia». Si tratta di fonti la cui interpretazione è resa ancora più complicata dalla loro trasmissione indiretta, un aspetto che invece andrebbe approfondito, se non altro per accertare la genuinità del testo trádito. Non è chiaro, infatti, chi di preciso abbia prodotto queste scritture né quando. L'intento, a mio avviso, è invece abbastanza intuibile e risponde a uno scopo politico. L'impressione – ribadisco – non suffragata da un adeguato spoglio documentario è che questo “guardare altrove”, questo sguardo rivolto all'esterno, che si concretizza in una vera e propria ricerca d'archivio, non scientifica, s'intende, bensì mossa da intenti politici, rappresenti una dinamica sviluppata nel Cinquecento e proseguita nei secoli successivi. Non a caso, il riordino dell'archivio della comunità fu avviato nella seconda metà del Seicento e quindi continuato in quello successivo, applicando – come era consueto all'epoca – il criterio di ordinamento per materia, che ha cristallizzato l'attuale fisionomia del fondo.

Un esempio di queste scritture proviene da Brescia.³⁵ L'annotazione, il cui tenore richiama lo stile sintetico delle rubriche che di norma si apponevano a margine delle delibere consiliari, recita: «Pars quod deputatis Brixiae detur locus primus in actionibus tam privatis quam publicis post rectores Brixiae, camerlingos et gubernatorem». Segue a ruota un secondo brano, estrapolato «ex eodem registro» e datato 27 aprile 1554. È l'estratto di una lettera ducale destinata al podestà e capitano di Brescia. Di quelle poche righe, stese in un'ostica scrittura corsiva, una parte è stata sottolineata dalla stessa mano del redattore: «Intentio dominii est quod deputati illius civitatis, et omnium aliarum civitatum, precedant omnibus precitatis nobilibus, prout conveniens est». L'essenza di quella ricerca è racchiusa in quelle quattro parole, *et omnium aliarum civitatum*, da cui scaturisce l'impulso omologatore e legittimante dell'auspicata superiorità gerarchica della deputazione udinese.³⁶ Un altro esempio,

34. BCUD, *ACA*, vol. C, t. VI, *Cerimoniali*, contiene copie (per lo più settecentesche) di documenti risalenti ai secoli XVI e XVII. Le fonti si susseguono senza alcuna osservanza dell'ordine cronologico: cfr. *Archivum civitatis Utini: catastico e appendice*, a cura di Pier Cesare Ioly Zorattini, Liliana Cargnelutti, Udine, Del Bianco, 1985, p. 396.

35. BCUD, *ACA*, vol. C, t. VI, c. 187r, 14(?) novembre 1553. L'anonomo redattore non ha mancato di indicare la provenienza dei passi: «c. fol. 51 ex registro cancellariae civitatis Brixiae».

36. Di tenore analogo, sebbene leggermente ambiguo a causa della sintassi complessa (e di una grafia di non facile lettura), sono le annotazioni precedenti (*ibidem*), relative a quanto praticato a Padova. Non è chiaro a quando risalirebbe il documento trascritto: lo stesso anonimo redattore riporta «1552 vel 1553». Da notare anche la provenienza dell'estratto, ovvero la medesima cancelleria bresciana: «ex registro cancellariae magnificae civitatis Brixiae in materia praecedentiae pro deputatis Patavii». Nel testo si menziona una lettera ducale destinata al capitano di Padova, con la quale si informava il rettore che «in consilio rogatorum capta fuit pars ad supplicationem oratorum Padue qui fuerunt auditi et supplicarunt confirmationem partis posite in consilio Padue 1535 sub die 27

molto più tardo e che tuttavia suggerisce la lunga durata di questa “ricerca”, proviene dalla cancelleria di Bergamo. Si tratta, invero, di una copia di una ducale datata 22 marzo 1658 e destinata al podestà e capitano di Crema. In essa è riportato quanto decretato dal Senato:

Nelle fontioni di publiche assistenze a rappresentanti straordinarii, li ambasciatori o assistenti debban haver il luogo e la precedenza da curiali e da ogni altro dopo li proveditori ordinarii e deputati della città stessa come richiede la convenienza e conforma di pratica nelle altre città dello Stato nostro.³⁷

Con questa manciata di esempi ci siamo addentrati in una labirintica tradizione documentaria. Una cosa però è evidente: nonostante la proliferazione di scritture e la complessità della loro trasmissione testuale – copie di copie di copie, prodotte in tempi diversi, da soggetti diversi, e in luoghi diversi: Udine che copia da Brescia che copia da Padova³⁸ – la portata sovralocale della coeva ricerca d'archivio, finalizzata al perseguimento di uno scopo politico, il cui raggio d'azione si limita al contesto locale ma che trova dei precedenti simili in altri contesti urbani della Terraferma, indica un'inedita propensione verso l'esterno da parte della comunità politica udinese, una proiezione che si riflette anche nei linguaggi politici. Semplificando, si potrebbe dire che un elemento sincronico – l'omologazione rispetto a quanto praticato in altre realtà territoriali del dominio veneziano – arricchisce l'armamentario argomentativo dei deputati udinesi, una novità che non elimina, ma si affianca alla locale dimensione consuetudinaria costituita dal precedente reiterato, non senza discontinuità, nel tempo.

4. *La grande risonanza di un piccolo evento: la disputa tra i deputati della città e il capitolo*

Dopo aver cercato di allargare l'orizzonte, individuando una rete di relazioni documentarie e archivistiche tra diversi centri del dominio veneziano, è giunto il momento di togliere il grandangolo e di calarci nuovamente nella minuta cronaca

novembris circa locum quem habere debent deputati dictae civitatis apud rectores». Segue quindi un estratto della parte: «Supplicetur Veneciis quod primus locus, tam in actionibus privatis quam publicis, et in commitantibus «così, per comitantibus “coloro che accompagnano”» rectores, post rectores Studii, camarlangos, castellanos et proveditores super fabricis detur deputatis civitatis, uti dictam civitatem repraesentantibus». Non sorprenda la precedenza riconosciuta ai *castellani*, ufficiali assessori del capitano patavino che risiedevano presso la Specola, l'antica torre carrarese. Cenni in Giuseppe Gullino, *Letà moderna*, in *Storia di Padova dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di Giuseppe Gullino, Verona, Cierre Edizioni, 2009, p. 186. Si veda anche Sante Bortolami, *Il castello 'carrarese' di Padova tra esigenze di difesa e rappresentazione simbolica del potere (secoli X-XV)*, in Id., *Urbs antiquissima et clara. Studi su Padova nell'età comunale*, a cura di Marco Bolzonella, Padova, Cleup, 2015, pp. 320-322.

37. BCUD, ACA, vol. A, t. XIV, c. 158rv, 22 marzo 1658; copiata da Bartolomeo Farina, cancelliere bergamasco, in data 16 gennaio 1680.

38. Cfr. nota 36.

udinese del secondo Cinquecento. Le vicende che mi accingo a narrare vertono sulla contesa di precedenza sorta nel 1575 tra i deputati della città – sempre loro – e la locale chiesa collegiata, quella medesima collegiata per la quale la comunità udinese si era spesa supplicando il patriarca di riconoscerne la precedenza rispetto alla canonica di Cividale.³⁹ L'evento, oltre a rivelare la cangiante coesione dei corpi sociali appartenenti alla medesima comunità, dimostra che la posta in gioco fosse il prestigio e l'affermazione primaziale della deputazione laica cittadina nello spazio politico regionale.

Procediamo, quindi, con ordine. Tutto ebbe inizio nell'autunno di quell'anno. Il 26 ottobre, da Venezia, Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, inviò una lettera al suo vicario residente a Udine: il veronese Giacomo Maracco.⁴⁰ Il decano del capitolo di Udine aveva informato il presule di uno spiacevole incidente occorso durante il battesimo di sette ebrei, un momento solenne di affermazione della cristianità cattolica, che assumeva un valore fortemente simbolico, tanto più negli anni immediatamente successivi al Concilio tridentino.⁴¹ Ebbene, i deputati della città avevano preceduto i canonici nei momenti salienti della liturgia. Considerata la gravità dell'offesa arrecata al capitolo, lesiva anche nei confronti della dignità vescovile, il patriarca chiese al Maracco spiegazioni sull'accaduto.

La risposta non si fece attendere. Dalla lettera del 30 ottobre seguente⁴² scopriamo che il vicario aveva deciso di non informare il Grimani un po' per mancanza di tempo ma soprattutto perché la questione non gli era parsa degna di menzione. Chiarisce, infatti, che i deputati avevano agito secondo un'antica consuetudine: questi avevano sempre – si dice – preceduto i canonici «nell'aver l'incenso, et la pace et nell'andar la Settimana Santa all'adoratione della croce». I toni del Maracco sono schietti e nettissima è la sua opinione al riguardo: «Bisognava che il capitolo resistesse alli principi et non introducesse consuetudine difficile poi da levare. Di che dia la colpa a sé», aggiungeva, «et non a me, che non la merito». La consuetudine a cui si allude è richiamata in quella parte del consiglio udinese approvata il 16 febbraio 1541 a riconferma del precedente decreto luogotenenziale di Giacomo Correr, datato 4 marzo 1518.⁴³ Con questi provvedimenti si era stabilito che, in occasione delle cerimonie solenni, i deputati della città avessero la precedenza su tutte le altre

39. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797*, p. 198.

40. BCUD, *ACA*, vol. C, t. VI, c. 236r, copia seriore. Su Giovanni Grimani: Gino Benzoni, Luca Bortolotti, *Grimani, Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 59, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2002, https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-grimani_%28Dizionario-Biografico%29/ consultato in data 16 maggio 2022. Su Giacomo Maracco, Giovanna Paolin, *Maracco, Giacomo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 69, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2007, https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-maracco_%28Dizionario-Biografico%29/ consultato in data 16 maggio 2022.

41. Sul tema, Marina Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2004.

42. BCUD, *ACA*, vol. C, t. VI, c. 236v, copia seriore.

43. Cfr. nota 33.

autorità, con l'eccezione, s'intende, del rettore veneto e dei suoi ufficiali (il tesoriere e il maresciallo).

Trascorso un mese, il patriarca decise di interpellare il consiglio cittadino. Dalla lettera datata 28 novembre emerge un arguto tentativo di persuasione.⁴⁴ Perché impuntarsi su questioni tanto frivole? Cosa ne ricaverebbe la città in termini di onore, decoro e rispetto? Dopo tutto, tra deputati e canonici non può esservi contesa, in quanto tra di loro non sussiste un rapporto di subordinazione: «Adunque fra noi», sostiene il Grimani, «non è real precedenza, ma solamente apparenza». Pur riconoscendo ai deputati di aver agito ragionevolmente, in virtù di un costume osservato da tempo, il patriarca pretese dei chiarimenti e delle rassicurazioni sul fatto che la città non stesse mettendo in discussione l'autorità vescovile.

Arriviamo, quindi, alla risposta della comunità, datata 13 dicembre.⁴⁵ Nell'epistola i deputati si dicono stupiti che un evento tanto importante per la diocesi, quale appunto fu il battesimo sopra ricordato, avesse suscitato una circostanza tanto spiacevole. E anzi, non ne comprendono il motivo: il sacramento era stato amministrato dal vicario, quindi non poteva esservi stata alcuna offesa nei confronti della dignità patriarcale. Dal canto loro, i deputati sostengono di essere intervenuti alla cerimonia in qualità di padrini dei battezzandi, così come tutte le altre autorità presenti: «Tutti furono a fare tale ufficio di padrino, officio comune ad ogni condition di persone». Inoltre, come anticipato dal vicario, l'ordine seguito nel cerimoniale era stato quello consueto: prima il rettore veneto, poi il vicario del patriarca, quindi i deputati della città, infine i canonici.

I toni utilizzati, naturalmente, sono retorici: la consuetudine sarebbe «antichissima et non mai per alcun tempo interrotta», e tuttavia, sempre dalla delibera del 16 febbraio 1541, più volte citata, si evince che il costume fosse non di rado disatteso, motivo per cui al tempo era stata necessaria una riconferma. Ma l'aspetto più interessante è questo: se scandalo c'era stato, allora esso era imputabile solo ed esclusivamente ai canonici, che avevano intenzione di introdurre una novità nel rituale. Nel corso della liturgia, i riti dell'incenso e della pace sarebbero stati amministrati non da un solo chierico, bensì da due, che avrebbero agito contemporaneamente, di cui uno a beneficio degli ecclesiastici, l'altro a beneficio del luogotenente e dei deputati. Detto per inciso, ma lo vedremo meglio tra poco, è quanto veniva praticato in quegli stessi anni anche a Padova.

L'innovazione proposta, che potremmo senz'altro ritenere valida ed efficace, fu invece fermamente respinta dai deputati, in quanto considerata destabilizzante e lesiva dell'ordine politico e sociale, cristallizzato nel sistema delle precedenze di cui si consideravano i garanti. Le loro parole non lasciano adito a dubbi:

44. BCud, *ACA, Annales*, t. LIX, c. 80rv, copia coeva; cfr. anche BCud, *ACA*, vol. C, t. VI, c. 238rv, copia seriore.

45. BCud, *ACA, Annales*, t. LIX, cc. 80v-81v, copia coeva.

i deputati non si arrogano già per sé questa maggioranza, ma la conservano per la sua città, de la quale essendo questo reverendo capitolo membro, ancor che nobilissimo, non dovrebbe esser lor discaro che tutto il corpo habbia non so che di maggior prerogativa, che non ha un occhio solo.⁴⁶

Pur convinti delle proprie ragioni, i deputati decisero comunque di chiedere il parere di un esperto, con l'intento di corroborare la loro posizione e di porre fine alla questione. Si rivolsero all'udinese Tiberio Deciani, insigne giurista, all'epoca residente a Padova, dove insegnava presso l'ateneo.⁴⁷ La risposta del giureconsulto non deve aver certo soddisfatto le aspettative dei corregionali. Nella lettera di risposta, datata 23 dicembre, il Deciani dichiara:

Per il poco giudizio meo, parmi che atto di battesimo sia atto mere sacramentale, et pero dico che a vero il reverendo decano voleva ritrovarsi a quel atto come rapresentante tutto il capitolo, et in questo caso tengo chel dovesse precedere li deputati.⁴⁸

Ma una soluzione alternativa è possibile. Il Deciani riferisce, infatti, che a Padova, già da diversi anni,

si ha osservato che ad un medesimo tempo due chierici diano et lo incenso et le candele et lo olivo [...] et che uno di quelli dia alli rettori et alli deputati, successive alli altri laici, et l'altro dia all'arciprete et successive alli altri canonici et preti.

Peraltro, è proprio questa la novità a cui si era accennato nella lettera del 13 dicembre, e alla cui introduzione i deputati non erano assolutamente disposti ad acconsentire.

Passano alcuni mesi e la disputa si riaccende all'approssimarsi della Settimana Santa. Da quanto si evince da due lettere datate 25 marzo 1576,⁴⁹ destinate rispettivamente al vicario e al capitolo udinese, il patriarca Grimani aveva disposto che, in occasione delle celebrazioni, l'offerta di incenso, la consegna dei rami di ulivo e l'adorazione della croce avvenissero in sincronia tra ecclesiastici e laici. I deputati della comunità, chiaramente contrari, si affrettarono a inviare ambasciatori a Venezia per perorare la loro causa al cospetto del doge. La Signoria stabilì, con ducale del 5 aprile 1576,⁵⁰ che in quell'anno il rito si sarebbe svolto secondo la consuetudine osservata in passato: uno smacco per il patriarca; un successo per la comunità udinese. Ma fu una soluzione temporanea, che non risolse minimamente la disputa.

46. Un'argomentazione che si avvale della medesima metafora organicistica proposta, nel dibattito del giugno 1561, da Apollonio Partistagno a favore dei deputati della Patria, a dimostrazione di quanto i registri e i linguaggi politici adottati non fossero altro che strumenti condivisi e funzionali al perseguimento di finalità confliggenti.

47. Per un inquadramento del suo profilo rimando al volume *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine, Forum, 2004.

48. BCUD, *ACA*, vol. C, t. VI, c. 175rv, copia coeva.

49. BCUD, *ACA*, vol. C, t. VI, cc. 239r, 240r.

50. Ho ricavato la notizia da un resoconto più tardo, forse settecentesco: ivi, c. 278r.

Due anni più tardi, nel marzo del 1578,⁵¹ i deputati, nelle consuete vesti di paladini dell'onore cittadino, risolti nell'impedire che si arrecasse «alcun pregiudicio, né alla dignità né alla ragion del publico di questa città», erano ancora impegnati nello scontro con il presule aquileiese e con il capitolo. E anzi, a dimostrazione di quanto la questione sulla precedenza fosse sentita, occorre ricordare che la disputa si sarebbe protratta sino al pieno Seicento. Fu soltanto nel 1657, infatti, che si arrivò a un compromesso, «per veder finalmente terminata propriamente la difficoltà».⁵² Con parte del 27 marzo, il consiglio cittadino fissò il cerimoniale da tenersi nelle messe del giovedì e del venerdì della Settimana Santa: in occasione della liturgia, i canonici avrebbero avuto la precedenza sui deputati. I voti favorevoli furono 72, quelli contrari 40.

5. Conclusioni

L'ordine consuetudinario, che fin dal tardo Trecento aveva giustificato le istanze autonomistiche della comunità udinese, rappresentava ancora nel pieno Cinquecento il cardine su cui si imperniava l'autolegittimazione politica della città. Da esso traeva alimento la stessa ritualità civica. Ma la consuetudine, e quindi anche la ritualità che ne scaturiva, ben lungi dall'essere immutabili, si costruivano e si rimodulavano gradualmente; episodicamente si riconfermavano, non da ultimo per le discontinuità riscontrate nella pratica. «Non sempre», si legge nella delibera del consiglio udinese del 16 febbraio 1541 (che cito per l'ultima volta), «li deputati sono sta curiosi, si como era carrico suo, in exercitar et maintenir tal merittissimo loco loro, cum murmuration di molti et dishonore de la città».⁵³ Da ciò un intervento potestativo – uno dei molti – di cui non sfuggiva l'autoreferenzialità, e che finiva per acuire ulteriormente le tensioni con il parlamento.

Allo stesso tempo, la consuetudine non si configurava solamente come un serbatoio di precedenti locali da cui attingere alla bisogna, ma anche come un orizzonte di riferimento di portata più ampia, sovralocale, un sistema in grado di integrare (potenzialmente) elementi provenienti da contesti esteri, ma rientranti – stando agli esempi discussi – nella medesima compagine statuale della Patria del Friuli: lo *Stato da Terra*. I registri linguistici, ma anche le più o meno coeve ricerche documentarie, così come il ricorso alla consulenza dotta, tutti aspetti che emergono o ricorrono maggiormente a partire dalla prima metà del Cinquecento, lo lascerebbero intendere. Certo, cercando di immedesimarci nella prospettiva del soggetto politico che maggiormente abbiamo preso in esame, i deputati udinesi, sorge il sospetto che, nei toni delle dichiarazioni e delle posizioni assunte, si celasse anche una certa furbizia,

51. BCUD, *ACA, Acta*, t. XXIV, cc. 144v-145r.

52. BCUD, *ACA, Annales*, t. LXXXI, cc. 152v-153r.

53. BCUD, *ACA, Annales*, t. L, c. 92v.